

(N. 665)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MERLIN Angelina, LONGONI, GUGLIELMONE, CARMAGNOLA, RUSSO Salvatore, PAPALIA, AMADEO e PERRIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1954

Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione trova il suo fondamento nella necessità, da tutti riconosciuta, che la equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi, da tempo sanzionata dal Codice civile, sia estesa, nel campo fiscale, dove purtroppo assistiamo alla richiesta, nelle successioni riguardanti gli adottivi, di imposte di gran lunga superiori a quelle che pagano i figli legittimi o i loro genitori.

Questo disegno di legge trova anche la sua giustificazione nel fatto che esso avrebbe dovuto essere approvato con l'articolo 26-bis, suggerito in sede di emendamento del disegno di legge n. 359 sulla istituzione di una imposta per le società e per alcune moderazioni di tasse, emendamento che, riconosciuto ragionevole dal senatore Bertone a nome della 5^a Commissione (Finanze e tesoro) fu rifiutato soltanto in seguito ad un accordo, per il quale, in sede di riforma dell'imposta successoria, si sarebbe introdotta nell'azione a favore dei figli adottivi.

Ma poiché tale riforma può tardare, insistiamo perchè il nostro progetto, che non è riforma, ma correzione di un sistema, a nostro parere, ingiusto e che comporta quindi la necessità di una sollecita riparazione dei danni che la società attende siano eliminati, sia sottoposto all'approvazione del Parlamento come rettifica di una vessazione fiscale gravante su creature innocenti e su benemeriti cittadini, adottanti figli illegittimi.

Esso non ha bisogno di commenti, nè comporta incertezze, dato l'unanime assentimento per la giusta causa del Senato e del Paese.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, stabilisce, fra l'altro, che nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottario, l'imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione non esistesse.

L'articolo 1, poi, nella legge 12 marzo 1949, n. 206, sancisce che la tabella, allegato A,

LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sopra menzionato è sostituita dalla seguente:

« Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti.

Imposta proporzionale per ogni 100 lire:

- 1 per cento fino a lire 1.000.000;
- 2 per cento da lire 1.000.000 a 2.500.000;
- 3 per cento oltre 2.500.000 fino a lire 5.000.000;
- 6 per cento da oltre 5.000.000 fino a lire 10.000.000;
- 9 per cento da oltre 10.000.000 fino a lire 15.000.000;
- 12 per cento da oltre 15.000.000 fino a lire 25.000.000 ecc. »,

mentre per gli estranei la tariffa è rispettivamente del 15 per cento (invece dell'1 per cento), del 20 per cento (invece del 2 per cento), del 25 per cento (invece del 3 per cento); del 40 per cento (invece del 6 per cento); del 46 per cento (invece del 9 per cento); del 52 per cento (invece del 12 per cento) e così di seguito.

In conseguenza, per l'articolo 1 del precedente succitato decreto-legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, ai figli adottivi e agli adottanti spetterebbe pagare, in sede di successione, la seguente gravosa tassazione,

basata sulla metà di quella dovuta agli estranei e cioè:

il 7,50 per cento invece dell'1 per cento per proprietà fino a 1.000.000; il 10 per cento invece che il 2 per cento per proprietà da oltre 1.000.000 fino a 2.500.000; il 12,50 per cento invece che il 3 per cento per proprietà da oltre 2.500.000 fino a 5.000.000; il 20 per cento invece che il 6 per cento per proprietà da oltre 5.000.000 fino a 10.000.000; e così di seguito il 23 per cento invece del 9 per cento; il 26 per cento invece del 12 per cento; diversità enorme, come si vede, ingiustamente imposta a persone che per legge sono equiparate fra loro nei diritti successori.

Infatti, in conformità degli articoli 536 e 567 del Codice civile, i figli adottivi sono equiparati a tutti gli effetti di diritto e di fatto ai figli legittimi. Non si vede la ragione, nè l'opportunità che gli adottivi abbiano ancora a subire un trattamento diverso da parte dell'Erario, con conseguenze diverse e gravose sia morali che materiali, non esclusa la possibile e dannosa remora dell'istituto dell'adozione. La difformità della tassazione è bene quindi sia fatta scomparire e si arresti, per ora, la perpetuazione di una illegalità, senza bisogno di attendere l'annunziata riforma totale o parziale della imposta di successione, o la compilazione del Codice fiscale ove potrà trovare il suo posto l'articolo che proponiamo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le imposte di successione e globale patrimoniale sono ridotte, per i figli adottivi, nella misura pari a quella dovuta da genitori a figli legittimi e viceversa.